**Comune di Prato**
**Staff Area Tecnica, Appalti opere pubbliche, Gare ed Espropri**
Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato

**Appalto per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria con relativa cura del servizio di impostazione grafica – Gara n. 564.**

**CIG: 6136265E0E**
**CPV: 79822300-5**

## Disciplinare di gara

### Art. 1 – oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara ed ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Prato, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481) con determinazione dirigenziale n. 533 del 23/03/2015, per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria con relativa cura del servizio di impostazione grafica.

Le condizioni contrattuali e le caratteristiche del servizio sono riportate nel capitolato speciale d'appalto disponibile fra gli atti di gara.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria, con relativa cura del servizio di impostazione grafica per la realizzazione dei prodotti tipografici di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare anche prodotti diversi da quelli previsti nell'elenco, qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse e imprevedibili dell'Amministrazione stessa. In questo caso si procederà a richiedere una quotazione diretta e, nel caso in cui la predetta quotazione richiesta sia ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato sulla base dell'esperimento di una breve indagine di mercato, lo stesso prodotto entrerà a far parte dell'elenco degli articoli del Capitolato Speciale d'appalto seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

### Art. 2 – durata ed importo del servizio

Il presente appalto ha decorrenza dal 1/07/2015 e scadenza il 31/12/2019.

Alla data di scadenza del contratto è data comunque facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'esperimento di una nuova procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo appaltatore.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'appaltatore è obbligato a prorogare il contratto alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara.

L'importo presunto dell'appalto, riferito al periodo contrattuale, è di Euro 752.706,15 (settecentocinquantaduemilasettecentosei//15) oltre I.V.A.

Nel caso di ricorso alla proroga tecnica di cui sopra, l'importo dell'appalto si intende aumentato, in ragione del fabbisogno presunto, di EURO 87.793,85. In tal caso l'importo complessivo stimato dell'appalto ammonterà ad Euro 840.500,00.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna il Comune al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il limite di spesa dell'importo presunto spetta pertanto alla stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo dell'appalto nei limiti del 20% dell'importo presunto.

Entro il limite suddetto, l'aggiudicatario si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica, e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di tutte quelle attività di tipo grafico che siano connesse al ciclo di stampa, come coloritura, ritocchi, ridimensionamento ed impaginazione degli elaborati grafici e/o dei dati forniti dall'Amministrazione nei modi stabiliti dall'art. 31 del capitolato speciale d'appalto "Procedure di gestione". I predetti prezzi comprendono altresì la realizzazione di prove colore certificate, delle pellicole necessarie per la stampa offset, di tutto il materiale cartaceo e degli inchiostri indicati nel listino prezzi, il confezionamento, il facchinaggio, il trasporto e la consegna a destinazione dei prodotti grafici realizzati presso le sedi che verranno indicate dai competenti Servizi comunali.

comune di
PRATO

**Art. 3 – finanziamento**

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante entrate proprie dell'Ente.

**Art. 4 – normative di riferimento**

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare, dalle norme del D.L.gs. 163/2006 e del DPR 207/2010.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti secondo la dichiarazione riportata sui modelli di gara, è condizione di ammissione alla gara stessa.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: http://www.comune.prato.it/economia/codice .

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

**Art. 5 – subappalto**

In conformità alle previsioni dell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto, nei limiti del 30% dell'importo dell'appalto, secondo le modalità stabilite nell'art. 118 del D.lgs 163/2006, limitatamente alla realizzazione dei prodotti tipografici sotto indicati:

- Biglietti da visita; Biglietti d'ingresso; Adesivi; Attestato; Blocchi; Cartelline semplici; Ricevute; Buste; Fotocopie e rilegature;

E' inoltre consentito affidare interamente in subappalto la consegna del materiale.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.lgs. 163/2006, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore.

In ogni caso l'Amministrazione comunale pagherà i corrispettivi per il servizio all'impresa aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l'impresa subappaltatrice.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**Art. 6 - garanzie e coperture assicurative**

Si richiede la produzione della cauzione provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, come previsto nel presente disciplinare al punto A9) dell'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda le caratteristiche della cauzione definitiva si veda il successivo articolo 17 – adempimenti dell'aggiudicatario.

**Art. 7 – criterio di aggiudicazione**

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- inerenti la modalità di svolgimento del servizio:

**P1** - Numero e tipologia delle attrezzature che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio **(max. punti 8);**

**P2** – Numero, qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali che il concorrente si impegna a impiegare per l'esecuzione del servizio **(max. punti 6);**

**P3** - Eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimali indicati nel capitolato speciale atti al miglioramento della qualità del servizio **(max. punti 4);**

- inerenti la riduzione dei tempi di consegna:

**P4 -** riduzione dei tempi di consegna di biglietti da visita, Inviti, adesivi **(max. punti 1);**

**P5 -** riduzione dei tempi di consegna di buste **(max. punti 1);**

**P6 -** riduzione dei tempi di consegna di volantini, locandine, manifesti **(max. punti 1);**

**P7 -** riduzione dei tempi di consegna di fotocopie e rilegature **(max. punti 1);**

**P8 -** riduzione dei tempi di consegna di pieghevoli, opuscoli/brochure, blocchi **(max. punti 1);**

**P9 -** riduzione dei tempi di consegna di cartelline semplici **(max. punti 1);**

**P10 -** riduzione dei tempi di consegna cartelline con fustella originale o con uno o più punti colla **(max. punti 1);**

- inerenti le metodologie di protezione dell'ambiente:

**P11** - metodologie adottate per la protezione dell'ambiente riguardo all'utilizzo per la consegna degli stampati di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e all'utilizzo di imballaggi riciclabili a basso impatto ambientale **(max. punti 5)**

- inerenti il prezzo:

**P12** – ribasso percentuale offerto sulla somma prezzi unitari indicativi medi a base d'asta per prodotti di stampa off set **(max. punti 50)**

**P13** – ribasso percentuale offerto sulla somma prezzi unitari indicativi medi base d'asta per prodotti di stampa digitale **(max. punti 20)**

**Art. 8 – atti di gara**

Gli atti di gara sono costituiti da:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- scheda elenco prezzi

**Art. 9 – modelli di gara**

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara;

- mod. 1b – allegato A all'istanza di ammissione alla gara (quote di assunzione del servizio)

- mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;

- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerenti i requisiti personali da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;

- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente;

- mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;

- mod. 6 - facsimile della dichiarazione di avvalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;

- mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;

- mod. 8 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;

- mod. 9 - modello per la presentazione dell'offerta economica;

- mod. 10 – scheda offerta economica.

**Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, e più in generale i soggetti che, ai sensi dell'art. 3, comma 19 del D.lgs. 163/2006, siano "fornitori di servizi", sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale:

**a)** non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Le imprese che si trovino in condizione di concordato preventivo con continuità aziendale, sia che vi siano già state ammesse, sia che abbiano pendente ricorso per l'ammissione, possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; si veda in proposito quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare circa la documentazione da presentare.

- di idoneità professionale:

**b)** essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio;

- di capacità economica e finanziaria:

**c)** essere in possesso di due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente di cui all'art.41 del D.Lgs. 163/2006.

Le predette dichiarazioni, se presentate da una singola impresa, sia essa un concorrente singolo o raggruppato o che comunque, secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare, concorre alla dimostrazione del possesso del requisito cui alla presente lettera c), devono essere rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385, diversi.

- di capacità tecnica – professionale:

**d)** aver realizzato direttamente, nel triennio 2012 – 2013 – 2014, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (e cioè servizi di tipografia ed editoria) a favore di Amministrazioni pubbliche e/o Enti pubblici e/o soggetti privati per un importo complessivo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 IVA esclusa.

Si intende diretta la realizzazione dei servizi fatturati dall'impresa come singola o nell'ambito di un raggruppamento di concorrenti per la quota di propria competenza.

Qualora il servizio sia stato svolto da un consorzio a mezzo di propri consorziati detto servizio può essere fatto valere sia dal consorzio, anche per la parte realizzata a mezzo dei consorziati, che dai consorziati, ciascuno per la quota da essi realizzata, fermo restando che la medesima parte del servizio non può essere fatta valere da più imprese facenti parte del medesimo operatore economico.

- di garanzia della qualità:

**e)** essere in possesso di valida certificazione di qualità rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di certificazione 08 o 09.

*****

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente disciplinare, è consentito ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006:

- l'impresa mandataria o un'impresa consorziata designata come mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'imprese, deve assumere il servizio in misura maggioritaria rispetto a ciascuno degli altri componenti il raggruppamento o consorzio o a ciascuna delle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

Trattandosi di contratto aperto, per il quale non sono determinate a priori le necessità della Stazione Appaltante, la quota di assunzione dell'appalto si assume corrispondente alla quota degli articoli compresi nella scheda elenco prezzi per la realizzazione dei quali il concorrente partecipa alla gara.

Per rendere la dichiarazione è messo a disposizione dei concorrenti il mod. 1b – allegato A all'istanza di ammissione alla gara (quote di assunzione del servizio). Si rimanda al punto A1b del successivo articolo 13 per le istruzioni per la compilazione e la descrizione del calcolo della quota di assunzione del servizio.

- Il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nella percentuale e secondo le parti dichiarate nell'istanza di ammissione alla gara fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero, sia in relazione a ciascun prodotto che alla totalità dei prodotti, dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano congiuntamente alla presente gara;

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) devono essere posseduti da ogni concorrente singolo e da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara), f) e f bis) del D.Lgs. 163/2006;

- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve posseduto dal complesso dei componenti di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006, attraverso la sommatoria delle dichiarazioni da essi possedute. Si precisa in proposito che le dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente possono essere riferite anche entrambe alla stessa impresa, ma in questo caso devono essere rilasciate da soggetti diversi;

- il requisito di cui alla precedente lettera d) deve essere posseduto e assunto dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata designata come mandataria o dall'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'imprese, almeno nella misura del 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque in misura maggioritaria rispetto agli altri concorrenti con essa raggruppati, i quali a loro volta devono possedere il requisito almeno nella misura del 10% di quanto richiesto all'impresa singola.

Resta ferma la necessità che il requisito di cui alla precedente lettera d) sia posseduto per intero dal complesso delle imprese riunite o comunque raggruppate.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 anche per integrare i requisiti da essi posseduti al fine di raggiungere le quote minime di possesso necessarie in funzione della loro modalità di partecipazione alla gara.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito, ma per quanto riguarda il requisito di cui alla precedente lettera d) ciascuna impresa ausiliaria dovrà mettere a disposizione i requisiti almeno nella misura richiesta per una impresa mandante.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, va prodotta da parte di un unico operatore che mette a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie all'esecuzione del servizio ed alla partecipazione alla gara nella misura richiesta all'ausiliato. Tale operatore non può partecipare in altro modo alla gara salva la fattispecie di cui al paragrafo seguente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto comma (già quarto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

L'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale può partecipare alla gara alle condizioni delle imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale purché in possesso dell'autorizzazione del Tribunale.

Per quanto riguarda l'avvalimento del requisito di cui alla precedente lettera e) (certificazione di qualità rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di accreditamento 08 o 09), fermo restando il divieto previsto all'art. 49 comma 8 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, si precisa che è ammesso che funga da ausiliaria una impresa che partecipa nell'ambito dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese dell'ausiliata e che quindi la stessa certificazione di qualità sia utilizzata da un'ausiliaria e da un'ausiliata con l'avvertenza che, come da normativa generale sull'avvalimento, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento

nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetto di cui all'art. 34, comma 1 lett. f) o f-bis) del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige l'incompatibilità alla contemporanea partecipazione alla gara per tutti i suoi consorziati, vigendo la presunzione che abbia partecipato per tutti.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell'appalto.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

**Art. 11 - contributo obbligatorio a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.).**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.) del contributo corrispondente ad Euro 80,00 previsto per la fascia di importo della gara in oggetto, dovendosi considerare, unicamente per tale aspetto, anche l'importo per l'ipotetica proroga tecnica.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare all'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Il CIG che identifica la presente gara è **6136265E0E.**

**Art. 12 – Modalità di acquisizione degli atti e dei modelli di gara.**

Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ .

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici dello Staff Area Tecnica, appalti opere pubbliche, gare ed espropri del Comune di Prato, in Piazza Mercatale n. 31 - Prato, tel. 05741836659 / 05741836672, fax 05741837427 , e-mail gare@comune.prato.it.

Per ottenere eventuali chiarimenti inerenti il servizio in appalto, gli interessati potranno rivolgersi nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici dell'U.O.C. Provveditorato, Acquisti ed Economato del Comune di Prato – Viale Vittorio Veneto n. 9 – 59100 Prato – Tel. 05741835943 – 05741835963 e-mail gare@comune.prato.it.

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi.

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 27/04/2015, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 28/04/2015.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

**Art. 13 -contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara.**

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **"Non aprire – appalto per l'affidamento del servizio di tipografia ed editoria – Gara n. 564".**

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

**A)** Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"gara n. 564 - documenti per l'ammissione alla gara"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**A1a) istanza di ammissione alla gara,** redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 1)**.

L'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura, e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) o f-bis) del D.Lgs 163/2006, debbano formulare l'istanza di ammissione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

L'istanza di ammissione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e fare rinvio all'apposito allegato A (mod. 1b) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), ed f) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare la tipologia di rete d'imprese (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente

appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione e deve fare rinvio all'apposito allegato A (mod. 1b) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e se del caso fare rinvio all'apposito allegato A (mod. 1b) per la dichiarazione delle parti del servizio assunte da eventuali concorrenti raggruppati;

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

- nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle parti del servizio che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

Nell'istanza di ammissione alla gara deve inoltre essere indicato il recapito fax da utilizzare per le comunicazioni dirette al concorrente e l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

**A1b)** *(da presentare solo nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006)* **allegato A all'istanza di ammissione alla gara dichiarativo delle quote di assunzione del servizio** redatto secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 1b)**.

Il modello 1b viene messo a disposizione dei concorrenti in formato .xls.

In detto modello sono riportati i prodotti compresi nella scheda elenco prezzi (nel numero di 210) con l'ID corrispondente a quello della scheda elenco prezzi; non sono riportate le rilegature in quanto non concorrono a determinare la quota di assunzione del servizio poiché caratteristica aggiuntiva dei prodotti.

Il modello è predisposto per rendere la dichiarazione relativamente ad un massimo di 5 imprese; qualora il raggruppamento ne prevedesse un numero maggiore può essere riprodotto secondo le specifiche di seguito riportate.

Nei campi Impresa 1, Impresa 2, Impresa 3 ecc, va riportata la ragione sociale di ciascuna impresa in relazione alla quale va resa la dichiarazione sulle quote di partecipazione.

*La dichiarazione può essere resa cumulativamente o separatamente da tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura, ma anche se è resa separatamente, e quindi sottoscritta da una sola impresa, deve riferirsi al complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano congiuntamente alla presente procedura riportando le quote di assunzione del servizio di tutte le predette imprese.*

In corrispondenza di ogni prodotto deve essere indicata, nella colonna corrispondente a ciascun concorrente raggruppato, consorziato, o retista, la quota percentuale di assunzione del servizio per quello specifico prodotto.

La somma delle quote percentuali di assunzione del servizio per lo specifico prodotto riferite ad ogni singola impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura deve essere pari al 100% e viene calcolata nella colonna "totale percentuale assunzione prodotto".

Per ogni prodotto deve risultare una quota di assunzione del servizio del 100%.

Per ogni un concorrente viene calcolato il numero figurativo dei prodotti per i quali assume quota del servizio attraverso la formula:

$Nfp\ (a) = \sum(1/100*Qap(n))$

Dove:

Nfp (a) = numero figurativo prodotti per il quale il concorrente (a) assume il servizio

Qap (n) = quota percentuale di assunzione del servizio del concorrente (a) per il prodotto (n)

Sempre per ogni concorrente viene calcolata la quota totale di assunzione attraverso la formula:

Qta(a) = Nfp(a)*100/210

Dove:

Qta(a) = quota percentuale totale di assunzione del servizio del concorrente (a)

Detta quota è riportata nei campi “Quota totale di assunzione Impresa 1”, “Quota totale di assunzione Impresa 2” ecc. e deve rispettare, ai fini dell’ammissione alla gara, i criteri esposti al precedente articolo 10.

La somma delle quote di assunzione del servizio Qta(a) riferite ai concorrenti che partecipano nell’ambito di uno stesso operatore economico è riportata nel campo “Quota assunzione tot appalto” e deve essere pari a 100.

Il modello 1b deve essere sottoscritto in ogni pagina ed in calce dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto il modello 1 cui è allegato.

Come sopra precisato ogni modello 1b deve essere compilato in relazione a tutte le imprese facenti parte dell’operatore economico ed è ammessa la presentazione di più modelli 1b di analogo contenuto, ciascuno firmato dal legale rappresentante di un concorrente raggruppato, oppure di un solo modello 1b firmato da tutti i legali rappresentanti di ciascun concorrente raggruppato che compone l’operatore economico.

**A2) dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà** redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 2)**.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza; si precisa in proposito che i certificati del casellario giudiziale non sono idonei a sostituire le dichiarazioni previste nei modelli di gara poiché non contengono tutti i dati richiesti.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006;

- dai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 se già costituiti;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 che partecipano alla presente gara;

- dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 con soggettività giuridica;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.lgs. 163/2006 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;

- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 che concorrono, attraverso i loro requisiti, alla dimostrazione dei requisiti del consorzio.

Nel modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (Mod. 2) sono comprese:

- le dichiarazioni da presentare obbligatoriamente pena l’inammissibilità dell’offerta e cioè:

“di aver preso visione del Codice Deontologico degli Appalti Comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute”;

“ di obbligarsi ad applicare integralmente, nell’esecuzione del servizio che forma oggetto dell’appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza” (questa dichiarazione non importa sia resa dalle imprese ausiliarie che mettono a disposizione i requisiti ai concorrenti, ma deve essere resa dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942.)

“di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, del capitolato speciale e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi; di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che li ha indicati quali esecutori dell’appalto, né dalle imprese ausiliarie che mettono a disposizione i requisiti ai concorrenti, ma deve essere resa dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942.)

“di aver giudicato il prezzo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l’offerta tecnica ed economica presentata” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che li ha indicati quali esecutori dell’appalto, né dalle imprese ausiliarie che

mettono a disposizione i requisiti ai concorrenti, ma deve essere resa dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942.);

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché relative all'assenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive l'istanza;

- le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente art. 10.

E' sufficiente che siano rese le dichiarazioni inerenti i requisiti necessari al soggetto che presenta il modello 2 in relazione alla modalità di partecipazione alla gara propria, del consorzio del quale concorre alla dimostrazione dei requisiti o del soggetto ausiliato.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 14) del "mod. 2 - facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa concorrente.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**A3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006** rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 3).**

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006, per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura (incluso l'organo comune), per l'organo comune delle reti di imprese con soggettività giuridica che partecipano alla presente procedura, per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio e per le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello 2.

Nel caso di società con meno di quattro soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da tutti i soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà di cui al precedente punto A2) se ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del predetto modello 2.

E' tenuto a presentare il modello 3 il procuratore che ha sottoscritto l'offerta tecnica o economica, ma non ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2.

**A4)** *I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione*, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**A5)** *i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs*

*163/2006 o che debbano ricorrere all'avvalimento secondo l'art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) essendovi stati ammessi o avendo depositato ricorso, tuttora pendente, per l'ammissione a tale istituto, dovranno presentare la seguente documentazione:*

**A5a) dichiarazione di avvalimento,** con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10 o Mod. 6 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

**A5b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria,** con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere c) , d) ed e) dell'articolo 10 o Mod. 7 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 7 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

**A5c)** Le imprese ausiliarie che mettono a disposizione dei concorrenti le proprie **dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385** attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente, dovranno allegarle alla propria dichiarazione in originale. (vedasi anche quanto riportato al successivo punto A7).
Si ricorda che le dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385 attestanti la capacità finanziaria ed economica presentate dall'impresa ausiliaria devono essere riferite all'impresa ausiliaria medesima e devono essere, per le imprese ausiliarie ex art. 186 bis R.D. 267/1942, nel numero necessario all'impresa ausiliata per la partecipazione alla gara e per le imprese ausiliarie ad altro titolo, nel numero di cui è carente l'impresa ausiliata.

**A5d)** Le imprese ausiliarie che mettono a disposizione dei concorrenti la propria **certificazione di qualità rilasciata all'impresa ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di certificazione 08 o 09** dovranno allegarla alla propria dichiarazione in copia che deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e deve avere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, del documento di identità della persona che rilascia la dichiarazione di conformità.

(vedasi anche quanto riportato al successivo punto A8) e quanto riportato all'art. 10 in merito all'avvalimento della certificazione di qualità.

**A5e)** in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente di cui al precedente punto A5a) (modello 4 o modello 6) come da opzione presente nei fac simile a disposizione fra i modelli di gara.

Ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto A5e) per ogni requisito oggetto di avvalimento e la presentazione della documentazione di cui ai punti A5c) e A5d) come sopra prevista, qualora esistano più imprese ausiliarie, la documentazione di cui al punto A5a) deve essere presentata da ogni impresa che si avvale dei requisiti di altro soggetto e la documentazione di cui al punto A5b) deve essere presentata in relazione ad ogni impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 10.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento di cui all'art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

*N.B. si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3) utilizzando i modelli 2 e 3.*

*****

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

*****

**A6)** solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, **il contratto di rete in copia autentica.**

**A7)** in originale le **due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385** attestanti la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i secondo quanto precisato al precedente articolo 10.

Le dichiarazioni bancarie devono essere riferite al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista che partecipa alla presente procedura, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio) secondo quanto previsto all'art. 10.

Si rimanda a quanto riportato al precedente punto A5c) per la presentazione delle dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385 da parte delle imprese ausiliarie.

**A8)** copia di **valida certificazione di qualità rilasciata all'impresa ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di certificazione 08 o 09.**

Detta copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e deve avere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, del documento di identità della persona che rilascia la dichiarazione di conformità.

La certificazione di qualità deve essere riferita al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista che partecipa alla presente procedura, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio) secondo quanto previsto all'art. 10.

Si rimanda a quanto riportato al precedente punto A5d) per la presentazione della certificazione di qualità da parte delle imprese ausiliarie.

**A9) cauzione provvisoria**, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% (arrotondato) dell'importo di € 752.706,50 stimato a base d'asta e quindi ad € 15.054,00 (quindicimilacinquantaquattro//00) costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e comunque per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Vedasi in proposito quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16bis.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 564 – affidamento del servizio di tipografia ed editoria – cauzione provvisoria".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;

- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, **presentino idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all'originale) relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma, con facoltà di presentare la cauzione provvisoria di importo ridotto, non inferiore comunque ad Euro 7.527,00 (settemilacinquecentoventisette//00).

Si precisa che in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f bis) del D.Lgs. 163/2006, la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa inoltre che, nel caso di partecipazione di impresa che si trova nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, per poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, anche l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dovrà dimostrare di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Non è idoneo a consentire la riduzione della cauzione provvisoria il possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 dimostrato tramite avvalimento, ma può essere utilizzata ai fini della riduzione della cauzione provvisoria la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 posseduta, seppur rilasciata per settori di certificazione diversi da quelli richiesti per la dimostrazione del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

**A10) impegno di un fideiussore**, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A10 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A9.

**A11) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 80,00,** a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente: **6136265E0E**.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la presente procedura (**6136265E0E)**.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

**A12) PASS$_{OE}$** ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del $PASS_{OE}$ nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del $PASS_{OE}$ nei cui confronti dovessero essere esperite le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del $PASS_{OE}$ e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

**B)** Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"gara n. 564 – offerta tecnica"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**B1) offerta tecnica** redatta secondo l'articolazione del Modello 8, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara.

Detto modello 8, in corrispondenza dei vari punti in base ai quali deve essere articolata l'offerta tecnica, riporta eventuali indicazioni di interesse dell'Amministrazione per la valutazione dell'offerta.

In particolare:

- quanto al numero e tipologia delle attrezzature che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio (criterio di cui al punto P1 del precedente articolo 7) va indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il numero di macchine da stampa, da taglio, da piega e da rilegatura, ovvero di altri macchinari per stampe speciali (in rilievo, a caldo ecc.) di cui il concorrente si impegna a dotare la sede operativa, oltre a quelle minimali richieste dal'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, con indicazione altresì dei sistemi tecnologici e delle attrezzature che il concorrente si impegna ad impiegare e di quelle dedicate o parzialmente dedicate al Comune. Devono essere specificate le caratteristiche, le prestazioni e il grado di vetustà di ciascuna attrezzatura;

- quanto al numero, qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali che il concorrente si impegna a impiegare per l'esecuzione del servizio (criterio di cui al punto P2 del precedente articolo 7) vanno indicate dette figure professionali, specificandone il numero e, per ciascuna, qualificazioni e specializzazioni di cui si garantisce sia in possesso. Non è necessario indicare i nominativi del personale che potrebbe essere assunto anche a seguito dell'aggiudicazione;

- quanto agli eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimali indicati nel capitolato speciale atti al miglioramento della qualità del servizio (criterio di cui al punto P3 del precedente articolo 7) vanno indicati detti servizi aggiuntivi (se offerti) motivando gli effetti migliorativi sul servizio;

– quanto alla riduzione dei tempi di consegna di biglietti da visita, Inviti, adesivi (criterio di cui al punto P4 del precedente articolo 7) va indicato se il concorrente accetta di ridurre detto termine da 3 a 2 giorni lavorativi. Eventuali riduzioni maggiori non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio;

– quanto alla riduzione dei tempi di consegna di buste (criterio di cui al punto P5 del precedente articolo 7), va indicato se il concorrente accetta di ridurre detto termine da 3 a 2 giorni lavorativi. Eventuali riduzioni maggiori non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio;

– quanto alla riduzione dei tempi di consegna di volantini, locandine e manifesti (criterio di cui al punto P6 del precedente articolo 7), va indicato se il concorrente accetta di ridurre detto termine da 3 a 2 giorni lavorativi. Eventuali riduzioni maggiori non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio;

– quanto alla riduzione dei tempi di consegna di fotocopie e rilegature (criterio di cui al punto P7 del precedente articolo 7), va indicato se il concorrente accetta di ridurre detto termine da 3 a 1 giorni lavorativi. Eventuali riduzioni minori non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio;

– quanto alla riduzione dei tempi di consegna di pieghevoli, opuscoli/brochure, blocchi (criterio di cui al punto P8 del precedente articolo 7), va indicato se il concorrente accetta di ridurre detto termine da 5 a 3 giorni lavorativi. Eventuali riduzioni maggiori o minori non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio;

– quanto alla riduzione dei tempi di consegna di cartelline semplici (criterio di cui al punto P9 del precedente articolo 7), va indicato se il concorrente accetta di ridurre detto termine da 5 a 3 giorni lavorativi. Eventuali riduzioni maggiori o minori non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio;

– quanto alla riduzione dei tempi di consegna di cartelline con fustella originale o con uno o più punti colla (criterio di cui al punto P10 del precedente articolo 7), va indicato se il concorrente accetta di ridurre detto termine da 10 a 7 giorni lavorativi. Eventuali riduzioni maggiori o minori non vengono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio;

- quanto alle metodologie adottate per la protezione dell'ambiente (criterio di cui al punto P11 del precedente articolo 7) vanno precisati gli impegni assunti dal concorrente nell'espletamento del servizio riguardo all'utilizzo per la consegna degli stampati di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e all'utilizzo di imballaggi riciclabili a basso impatto ambientale.

L'elaborato costituente l'offerta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello.

Nella redazione dell'offerta tecnica i concorrenti dovranno tenere presente il contenuto del capitolato speciale d'appalto e del presente disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello 8 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per l'offerta tecnica.

**C)** Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"gara n. 564 – offerta economica"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**C1) offerta economica** redatta secondo il Modello 9, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente:

- la dichiarazione di offerta

- l'importo dei costi per la sicurezza che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione del servizio.

**C2)** la **scheda offerta economica** compilata secondo il modello 10 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara e secondo le istruzioni di cui al seguente articolo 13 bis, inserendo i prezzi offerti in relazione ai vari prodotti oggetto del servizio nelle tipologie di quantità previste nella predetta scheda offerta economica.

Detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

L'offerta economica e la scheda offerta economica dovranno essere entrambe sottoscritte in ogni loro foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica e sulla scheda offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

*****

Non sono ammesse offerte parziali, cioè riferite solo ad alcune parti o ad alcuni prodotti oggetto del servizio.

E' ammesso che siano offerti prezzi superiori a quelli unitari di riferimento per alcuni prodotti o alcune tipologie di quantità di prodotti, ma non sono ammesse offerte per le quali in relazione alla stampa off set, alla stampa digitale o ad entrambe, la somma dei valori di prezzo unitario medio offerto sia superiore alla somma dei prezzi unitari indicativi medi.

*****

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato fatta salva la facoltà per la Commissione di gara di procedere all'esame del contenuto della busta contenente l'offerta tecnica allo scopo di verificare se al suo interno possano trovarsi documenti necessari per l'ammissione alla gara.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

**Art. 13 bis – istruzioni per la compilazione della scheda offerta economica (mod. 10).**

Il modello 10 – scheda offerta economica, è messo a disposizione dei concorrenti in formato .xls nel quale le celle sono protette da password.

Le celle non protette, nelle quali il concorrente può inserire i dati, sono destinate all'inserimento della ragione sociale del concorrente ed all'inserimento dei prezzi unitari nella colonna "offerta".

*Nell'apposito campo, sotto la dicitura "presentata da:" il concorrente deve inserire la ragione sociale del concorrente o la denominazione completa del raggruppamento, consorzio ecc., che consenta di individuare univocamente il concorrente riconducendo l'offerta alla restante documentazione presentata.*

Nelle varie righe sono riportati i prodotti della scheda elenco prezzi, le tipologie di quantità, il prezzo unitario indicativo per ciascun prodotto e per ciascuna tipologia di quantità ed il prezzo unitario indicativo medio per ciascun prodotto che corrisponde alla media dei prezzi unitari indicativi per le varie tipologie di quantità del prodotto.

*Nella colonna "offerta" il concorrente deve inserire in corrispondenza di ciascun prodotto e di ciascuna tipologia di quantità, il prezzo che intende offrire. Detto prezzo può essere anche superiore al prezzo unitario indicativo riportato nella scheda e deve essere espresso in Euro con 4 cifre decimali. Nei procedimenti di ricalcolo, eventuali ulteriori cifre decimali offerte non saranno considerate senza procedere ad alcun arrotondamento.*

Per ciascun prodotto, è calcolato il "Prezzo unitario medio offerto" che corrisponde alla media dei prezzi offerti per le varie tipologie di quantità per quel prodotto.

Vengono calcolate, separatamente per i prodotti del Gruppo A (Stampa off set) e per i prodotti del Gruppo B (stampa digitale) la somma dei prezzi unitari indicativi medi e la somma dei valori del prezzo unitario medio offerto.

Per ciascun gruppo di prodotti vengono messe a confronto la somma dei prezzi unitari indicativi medi e la somma dei valori del prezzo unitario medio offerto calcolando il ribasso percentuale offerto sul prezzo indicativo medio a base d'asta per prodotti di stampa off set ed il ribasso percentuale offerto sul prezzo medio indicativo a base d'asta per prodotti di stampa digitale.

I valori di detti ribassi sono arrotondati alla sesta cifra decimale e sono quelli in base ai quali vengono attribuiti i punteggi per i parametri di valutazione P12 e P13 del precedente articolo 7.

In conseguenza dei prezzi unitari indicativi a base d'asta previsti nella scheda elenco prezzi e riportati nella scheda offerta economica, la somma dei prezzi unitari indicativi medi per i prodotti di stampa off set è determinata nel valore di Euro 34,5980, e la somma dei prezzi unitari indicativi medi per i prodotti di stampa digitale è determinata nel valore di Euro 175,0027.

Non sono ammesse offerte per le quali si determinino ribassi di valore negativo, cioè per le quali la somma dei valori del prezzo unitario medio offerto sia superiore alla somma dei prezzi unitari indicativi medi, in relazione ai prodotti di stampa off set oppure in relazione ai prodotti di stampa digitale oppure in relazione ad entrambi.

Per l'ammissione dell'offerta è necessario che siano inseriti tutti i prezzi unitari previsti.

Le formule utilizzate nel foglio di calcolo non sono nascoste per cui il concorrente che avesse necessità di riprodurre il predetto foglio di calcolo può prenderne visione.

La scheda offerta economica deve essere sottoscritta come indicato al precedente articolo 13.

**Art. 14 -modalità e termini di presentazione del plico**

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre **le ore 13:00 del**

**giorno 05/05/2015,** all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

**Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara**

La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 3 comma 37, art.li 54, 55 e 83 del D.Lgs n° 163/06 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara, l'esame e la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà assistita da un Segretario verbalizzante.

Durante le sedute pubbliche di gara verranno considerati rappresentanti dei concorrenti i legali rappresentanti degli stessi o le persone munite di apposita delega.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:30 del giorno 07/05/2015 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, piazza Mercatale, 31, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 16 – "motivi di esclusione dalla gara".

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio della Commissione di gara, abbiano presentato la documentazione in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche come sopra condotte, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, oppure siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 16 bis).

I concorrenti che non abbiano presentato il $PASS_{OE}$ o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il $PASS_{OE}$ entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Una volta assunte le decisioni circa l'ammissione dei concorrenti alla gara verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso del requisito di cui all'art. 10 lettera d) del presente disciplinare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007, di avvalersi della facoltà di effettuare i controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte.

Per tale verifica, qualora non siano già state inserite fra la documentazione di gara attestazioni utilizzabili ai sensi di legge, verranno acquisite tramite il sistema AVCPASS, oppure d'ufficio o infine richieste ai concorrenti o alle stazioni appaltanti, le attestazioni dei soggetti che hanno affidato la gestione dei servizi dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, contenenti i seguenti dati:

- Soggetto appaltante;
- date di inizio e di fine della prestazione;
- oggetto del servizio;
- soggetto che ha gestito il servizio e eventualmente quota riferita al soggetto concorrente;
- importo del servizio svolto fra il 1/1/2012 e il 31/12/2014 compresi con specifica della quota di competenza del concorrente.

Qualora il Soggetto appaltante sia di natura privata, in mancanza della sua attestazione si prescinde dalla stessa se i dati che deve contenere sono stati già esaustivamente dichiarati nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente per l'ammissione alla gara.

Si precisa che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti sarà esteso all'eventuale soggetto ausiliario a qualsiasi titolo ed ai consorziati che concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti del consorzio.

I concorrenti sono tenuti a caricare la documentazione di propria competenza sul sistema AVCPASS dell'Autorità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

In seguito all'esame di casi particolari o in caso di necessità di ulteriori integrazioni della documentazione pervenuta anche tramite il sistema AVCPASS si fa riserva di richiedere ulteriore o diversa documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

Quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella dichiarazione sul possesso dei requisiti si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) "gara n. 564 – offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

In questa fase potrà essere dato corso al procedimento sul soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta tecnica, con il procedimento descritto al successivo articolo 16 bis).

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate le offerte tecniche dei concorrenti secondo i parametri di valutazione di cui ai punti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11 del precedente articolo 7 come segue:

**P1** - **Numero e tipologia delle attrezzature che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio.**

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP1p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P1 pari alla media dei coefficienti VP1p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando il numero di macchine da stampa, da taglio, da piega e da rilegatura, ovvero di altri macchinari per stampe speciali (in rilievo, a caldo ecc.) di cui il concorrente si impegna a dotare la sede operativa, oltre a quelle minimali richieste dall'art. 28 del

capitolato speciale d'appalto, i sistemi tecnologici e le attrezzature che il concorrente si impegna ad impiegare e quelle dedicate o parzialmente dedicate al Comune, le caratteristiche, le prestazioni e il grado di vetustà di ciascuna attrezzatura nonché eventuali altre caratteristiche delle attrezzature che il concorrente avrà indicato nell'offerta tecnica.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP1p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP1(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P,1 riportando ad uno il coefficiente VP1p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

**P2) numero, qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali che il concorrente si impegna a impiegare per l'esecuzione del servizio.**

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP2p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2 pari alla media dei coefficienti VP2p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando numero, qualificazioni e specializzazioni delle figure professionali che il concorrente si impegna a impiegare per l'esecuzione del servizio.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP2p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP2(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P2, riportando ad uno il coefficiente VP2p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

**P3) eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimali indicati nel capitolato speciale atti al miglioramento della qualità del servizio.**

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP3p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 pari alla media dei coefficienti VP3p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando gli eventuali servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimali indicati nel capitolato speciale, atti al miglioramento della qualità del servizio, riguardo alla tipologia di detti servizi ed alla loro incidenza sul miglioramento del servizio.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP3p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP3(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P3 riportando ad uno il coefficiente VP3p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

**P4) riduzione dei tempi di consegna di biglietti da visita, inviti, adesivi.**

Verrà attribuito VP4(a) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P4) uguale a 1 ai concorrenti che avranno accettato di ridurre da 3 a 2 giorni lavorativi i tempi di consegna di biglietti da visita, inviti, adesivi e VP4(a) uguale a 0 ai concorrenti che non avranno accettato tale riduzione.

Eventuali riduzioni maggiori dei tempi di consegna non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**P5) riduzione dei tempi di consegna di buste.**

Verrà attribuito VP5(a) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P5) uguale a 1 ai concorrenti che avranno accettato di ridurre da 3 a 2 giorni lavorativi i tempi di consegna di buste e VP5(a) uguale a 0 ai concorrenti che non avranno accettato tale riduzione.

Eventuali riduzioni maggiori dei tempi di consegna non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**P6) riduzione dei tempi di consegna di volantini, locandine e manifesti**

Verrà attribuito VP6(a) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P6) uguale a 1 ai concorrenti che avranno accettato di ridurre da 3 a 2 giorni lavorativi i tempi

di consegna di volantini, locandine e manifesti e VP6(a) uguale a 0 ai concorrenti che non avranno accettato tale riduzione.

Eventuali riduzioni maggiori dei tempi di consegna non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**P7) riduzione dei tempi di consegna di fotocopie e rilegature**

Verrà attribuito VP7(a) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P7) uguale a 1 ai concorrenti che avranno accettato di ridurre da 3 a 1 giorno lavorativo i tempi di consegna di fotocopie e rilegature e VP7(a) uguale a 0 ai concorrenti che non avranno accettato tale riduzione.

Eventuali riduzioni minori dei tempi di consegna non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**P8) riduzione dei tempi di consegna di pieghevoli, opuscoli/brochure, blocchi.**

Verrà attribuito VP8(a) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P8) uguale a 1 ai concorrenti che avranno accettato di ridurre da 5 a 3 giorni lavorativi i tempi di consegna di pieghevoli, opuscoli/brochure, blocchi e VP8(a) uguale a 0 ai concorrenti che non avranno accettato tale riduzione.

Eventuali riduzioni maggiori o minori dei tempi di consegna non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**P9) riduzione dei tempi di consegna di cartelline semplici.**

Verrà attribuito VP9(a) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P9) uguale a 1 ai concorrenti che avranno accettato di ridurre da 5 a 3 giorni lavorativi i tempi di consegna di cartelline semplici e VP9(a) uguale a 0 ai concorrenti che non avranno accettato tale riduzione.

Eventuali riduzioni maggiori o minori dei tempi di consegna non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**P10) riduzione dei tempi di consegna di cartelline con fustella originale o con uno o più punti colla.**

Verrà attribuito VP10(a) (coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P10) uguale a 1 ai concorrenti che avranno accettato di ridurre da 10 a 7 giorni lavorativi i tempi di consegna di cartelline con fustella originale o con uno o più punti colla e VP10(a) uguale a 0 ai concorrenti che non avranno accettato tale riduzione.

Eventuali riduzioni maggiori o minori dei tempi di consegna non saranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

**P11) metodologie adottate per la protezione dell'ambiente**

Verrà determinato, per ogni concorrente, il valore di

VP11p(a) = coefficiente provvisorio della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P11 pari alla media dei coefficienti VP11p(a), variabili fra 0 ed 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario valutando le metodologie adottate per la protezione dell'ambiente in riferimento agli gli impegni assunti dal concorrente nell'espletamento del servizio riguardo all'utilizzo per la consegna degli stampati di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e all'utilizzo di imballaggi riciclabili a basso impatto ambientale.

Detta media sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il coefficiente VP11p(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di VP11(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P11 riportando ad uno il coefficiente VP11p(a) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo i coefficienti provvisori prima calcolati. Anche in questo caso i coefficienti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

******

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente stesso verrà calcolato attraverso la seguente formula:

Ct(a) = (VP1(a) * 8) + (VP2(a) * 6) + (VP3(a) * 4) + (VP4(a) * 1) + (VP5(a) * 1) + (VP6(a) * 1) + (VP7(a) * 1) + (VP8(a) * 1) + (VP9(a) * 1) + (VP10(a) * 1) + (VP11(a) * 5)

dove:

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a).

In considerazione del peso attribuito ad ogni parametro di valutazione non si procederà ad alcuna ulteriore riparametrazione dei punteggi attribuiti oltre a quella descritta per la determinazione dei coefficienti VP1(a), VP2(a), VP3(a) e VP11(a).

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

******

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente disciplinare, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche e all'apertura della Busta C): "gara n. 564 – offerta economica" di ciascun concorrente.

In questa fase la Commissione verificherà la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C), e attribuirà i punteggi alle offerte per i parametri

**P12** – ribasso percentuale offerto sulla somma prezzi unitari indicativi a base d'asta per prodotti di stampa off set

**P13** – ribasso percentuale offerto sulla somma prezzi unitari indicativi a base d'asta per prodotti di stampa digitale

del precedente articolo 7.

Ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio secondo quanto previsto al successivo articolo 16 bis), la Commissione di gara procederà in primo luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche verificando la completezza e correttezza formale della documentazione in esse contenuta.

Qualora esistano offerte che devono essere regolarizzate nella sottoscrizione si procederà all'attivazione del predetto procedimento sul soccorso istruttorio e solo successivamente si procederà a dare lettura della consistenza delle offerte ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi.

Nel caso di esclusione di una offerta economica per irregolarità nella presentazione, si darà corso al ricalcolo dei punteggi attribuiti per i parametri di valutazione desumibili dalle offerte tecniche tenendo fermi i coefficienti provvisori assegnati dai commissari, ma procedendo a nuova riparametrazione nel caso in cui l'offerta tecnica del concorrente escluso abbia ottenuto, per uno o più parametri di valutazione, il coefficiente provvisorio più alto.

Prima di procedere all'attribuzione dei punteggi, la Commissione verificherà i conteggi in base ai quali sono stati determinati i ribassi riportati sulla scheda offerta economica che potranno essere corretti tenendo per fissi ed immodificabili, salvo essere ricondotti a 4 cifre decimali senza arrotondamenti, i prezzi unitari offerti dal concorrente.

L'attribuzione dei punteggi per i parametri P12) e P13) del precedente articolo 7 avverrà come segue:

Per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore VP12(a) attraverso la formula:

VP12(a) = Rga(a) / Rga(max)

dove:

VP12(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P12

Rga(a) = ribasso percentuale sulla somma prezzi unitari indicativi medi risultante dalla somma dei valori di prezzo unitario medio offerto di cui all'offerta del concorrente (a) per il gruppo di prodotti di stampa off set

Rga(max) = massimo valore Rga(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara.

Il valore VP12(a) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora il valore di Rga(a) sia pari a 0 per tutti i concorrenti, tutti otterranno VP12(a) = 0

Per ogni singolo concorrente, verrà determinato il valore VP13(a) attraverso la formula:

VP13(a) = Rgb(a) / Rgb(max)

dove:

VP13(a) = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) per il parametro di valutazione P13

Rgb(a) = ribasso percentuale sulla somma prezzi unitari indicativi medi risultante dalla somma dei valori di prezzo unitario medio offerto di cui all'offerta del concorrente (a) per il gruppo di prodotti di stampa digitale

Rgb(max) = massimo valore Rgb(a) fra quelli offerti dai concorrenti in gara.

Il valore VP13(a) sarà arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque si procederà ad arrotondamento alla seconda cifra decimale superiore.

Qualora il valore di Rgb(a) sia pari a 0 per tutti i concorrenti, tutti otterranno VP13(a) = 0

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il contenuto dell'offerta economica del concorrente stesso verrà calcolato attraverso la seguente formula:

Ce(a) = (VP12(a) * 50) + (VP13(a) * 20)

dove:

Ce(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri connessi al contenuto dell'offerta economica (a).

Successivamente la Commissione determinerà il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte dei concorrenti attraverso l'applicazione della seguente formula:

Ctot(a) = Ct(a) + Ce(a)

dove:

Ctot(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'offerta del concorrente (a)

Ct(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a)

Ce(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi al contenuto dell'offerta economica (a)

e formulerà la graduatoria delle offerte in ordine decrescente del valore di Ctot(a).

In caso di parità di punteggio Ctot(a) avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio Ct(a).

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anormalmente bassa, riservandosi, in ogni caso di valutazione di congruità, anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

A tali fini la Commissione, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, darà comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'esito delle operazioni di gara risultante dalla graduatoria, affinché proceda con la valutazione di anomalia o valuti la sussistenza di elementi specifici tali da far ritenere anomala l'offerta.

Acquisito l'esito della predetta valutazione e, eventualmente, del procedimento di valutazione dell'anomalia, la Commissione, in seduta pubblica (della quale sarà data preventiva comunicazione a tutti i partecipanti con le modalità previste nel presente disciplinare) pronuncerà l'esclusione delle offerte ritenute non affidabili ed aggiudicherà in via provvisoria l'appalto alla migliore offerta ritenuta affidabile.

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente la cui offerta sarà collocata più in alto nella graduatoria come sopra determinata e la cui offerta non sia stata considerata inaffidabile nell'ambito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Si fa presente che, a seconda dello svolgimento della gara, l'apertura delle offerte economiche ed eventualmente l'aggiudicazione provvisoria potrebbero aver luogo già nella seduta del 07/05/2015. Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo articolo 20 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

**Art. 16-motivi di esclusione dalla gara**

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato all'art. 14 – "modalità e termini di presentazione del plico";

- la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;

- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, congiuntamente o disgiuntamente, dell'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 13, salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione dell'istanza di ammissione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata.

- Il fatto che l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del precedente articolo 13 non contenga gli elementi e le notizie indicate al predetto articolo 13.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

La mancata dichiarazione delle quote e delle parti del servizio assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f) ed f-bis) e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter. del D.Lgs. 163/2006 fermo restando che le quote e le parti di assunzione del servizio già dichiarate non potranno essere modificate salvo quanto sotto riportato nel caso in cui l'assunzione dell'appalto ecceda globalmente la totalità dello stesso.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 10 del presente disciplinare non potendosi presentare o integrare successivamente l'indicazione di tali consorziati.

E' altresì sanabile la mancanza di sottoscrizione dell'istanza di ammissione alla gara quando con essa si confermino gli elementi essenziali contenuti nell'istanza di ammissione alla gara presentata irregolarmente.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;

- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari a qualsiasi titolo dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" o il mancato rispetto delle quote circa il possesso degli stessi previste al citato articolo 10 per i concorrenti raggruppati o consorziati o che partecipano nell'ambito di una rete di imprese;

- il mancato rispetto della quota maggioritaria di assunzione delle prestazioni nell'ambito dei raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o delle reti di imprese da parte del soggetto mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o da parte di soggetto designato quale mandatario all'interno di un consorzio ordinario di concorrenti o da parte dell'impresa mandataria all'interno di una rete di imprese;

- la mancata assunzione totale dell'appalto, sia in relazione a ciascun prodotto che alla totalità dei prodotti.

Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione dell'appalto dichiarate ecceda la totalità del prodotto o dell'appalto stesso, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell'ammissione alla gara.

- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006);

- in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione nell'ambito del soccorso istruttorio la dimostrazione di aver effettuato nei termini detto versamento;

- il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- il mancato possesso per i concorrenti anche di uno dei requisiti di cui alla lettere b), c), d) ed, e) del precedente art. 10 nella misura loro necessaria per la partecipazione alla gara, salvo il regolare ricorso all'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle predette lettere c), d) ed, e).

- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

- la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o di sottoscrizione di contratti pubblici;

- la violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;

- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare ai concorrenti, di partecipare alla gara in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, ovvero in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di una rete di imprese, ovvero quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente salva la partecipazione all'interno dello stesso operatore economico);

- la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;

- il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

- la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;

- la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;

La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e dell'operatore economico al quale partecipa.

La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.

- La presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

- la mancata presentazione dell'offerta tecnica;

- la mancata presentazione dell'offerta economica o della scheda offerta economica;

- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o del rinvio al contenuto della scheda offerta economica o dell'importo dei costi per la sicurezza che il concorrente sosterrebbe per l'esecuzione del servizio;

- la presentazione della scheda offerta economica incompleta, cioè priva di offerta in riferimento anche ad uno dei prezzi unitari, salvo che il prezzo omesso non sia inequivocabilmente desumibile dalla media dei prezzi offerti per quel prodotto;

- la presentazione di un'offerta che risulti inaffidabile all'esito del procedimento di verifica di anomalia;

- il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;

- il fatto che l'offerta economica o la scheda offerta economica presentino correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;

- il fatto che l'offerta, in qualche suo aspetto, sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto;

- il fatto che in conseguenza dei prezzi unitari offerti la somma dei valori del prezzo unitario medio offerto sia superiore alla somma dei prezzi unitari indicativi medi, in relazione ai prodotti di stampa off set oppure in relazione ai prodotti di stampa digitale oppure in relazione ad entrambi.

- il fatto che l'offerta si riferisca solo ad una parte del servizio;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis, dell'art. 46 comma 1 o dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara e del presente disciplinare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione (non sanato) o di altri elementi essenziali ovvero

in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Determina infine l'esclusione dalla gara, qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il mancato reintegro della cauzione provvisoria escussa per effetto dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante.

**Art. 16 bis – soccorso istruttorio.**

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tenuto conto della determinazione dell'ANAC n. 1/2015.

Durante la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per l'ammissione alla gara, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente riguardo alla carenza di sottoscrizione.

Qualora la Commissione rilevi tale carenza al momento della verifica della conformità dell'offerta alle previsioni del presente disciplinare, il concorrente sarà invitato a far sottoscrivere l'offerta presentata ai soggetti a ciò tenuti secondo quanto previsto dal presente disciplinare, nell'ambito di una seduta pubblica della Commissione la cui data verrà comunicata nell'invito a presentarsi.

In caso di mancato intervento alla seduta o di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara.

Per quanto riguarda infine l'offerta economica, sempre secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente riguardo alla carenza di sottoscrizione.

In ossequio al principio stabilito nell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 per il quale le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, la regolarizzazione della sottoscrizione di tali offerte economiche è consentita solo ad opera di soggetti aventi titolo ad operare tale sottoscrizione, che abbiano reso le dichiarazioni previste nel modello 3, e che siano presenti alla seduta pubblica della gara in cui si esaminano le offerte.

In caso di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di attivazione del procedimento sul cosiddetto "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente è soggetto ad una sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 753,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

La sanzione si intende omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale la sanzione verrà applicata anche nel caso in cui il concorrente non risponda a detta richiesta oppure, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sia qualora sani effettivamente la propria posizione, sia qualora ciò non sia possibile perché non è in possesso del requisito da dimostrare o del documento da integrare.

La sanzione non sarà invece applicata qualora il concorrente dimostri di poter sanare la propria posizione producendo le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti oppure la documentazione richiesta, ma contemporaneamente presenti dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti tenuti a firmare l'istanza di partecipazione alla gara e recante allegata copia del documento di identità dei medesimi, nella quale si afferma di non volersi avvalere del soccorso istruttorio. In questo caso il concorrente verrà escluso dalla gara.

Ai sensi di quanto stabilito al punto 1.2. della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Nel caso di possibilità di regolarizzazione delle sottoscrizioni dell'offerta tecnica od economica la sanzione verrà applicata solo qualora la regolarizzazione abbia effettivamente luogo.

Qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il concorrente a cui sia stata escussa la cauzione provvisoria a causa dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante pena l'esclusione dalla gara.

**Art. 17 -adempimenti dell'aggiudicatario**

Qualora il provvisorio aggiudicatario e il secondo concorrente in graduatoria non siano già stati soggetti alla verifica sul possesso del requisito di cui all'art. 10 lettera d) del presente disciplinare in fase di gara saranno sottoposti a tale procedimento preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva secondo quanto già descritto al precedente articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

Analogamente saranno sottoposti al predetto procedimento di verifica dei requisiti i concorrenti sorteggiati in sede di gara qualora detta verifica sia stata rimandata a questa fase.

L'operatore economico che non abbia presentato il $PASS_{OE}$ nell'ambito della documentazione amministrativa di gara, nei cui confronti debbano essere compiute verifiche sul possesso dei requisiti tramite AVCPASS in questa fase, dovrà presentare il $PASS_{OE}$ su richiesta della Stazione Appaltante pena, per il provvisorio aggiudicatario, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il concorrente che abbia dimostrato il possesso dei requisiti speciali, una volta intervenuta a suo favore l'aggiudicazione definitiva, dovrà poi, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

a) tutta l'ulteriore documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d'ufficio dalla Stazione Appaltante;

b) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale aggiudicato, eventualmente incrementata secondo quanto previsto al comma 1 del predetto art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006).

Si precisa che la fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale fideiussione dovrà constare

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;

- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile;

- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Prato dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, e cessa di avere effetto solo all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.

La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123;

c) dichiarazioni di tutti i soggetti necessari per l'ottenimento dell'informazione antimafia;

d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata;

e) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;

f) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

g) file dell'offerta economica in formato foglio di calcolo

h) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221, al rimborso delle spese di pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani. Tali spese sono complessivamente stimate, in via presuntiva, in Euro 1.352,00 considerando pari a Euro 150,00 la quota riferita alla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici".

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 2.850,00.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), e) e f) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. e-bis) dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

**Art. 18 - disposizioni varie**

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;

- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

- l'offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti;

- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

- la Commissione ha facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione;

- l'eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara avrà natura provvisoria; l'aggiudicazione diventa definitiva per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Amministrazione;

- il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare, dal bando e dagli atti di gara e dalla normativa vigente;

- la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente, o di non procedere all'aggiudicazione;

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all'aggiudicazione;

- gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;

- nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per le spese sostenute in dipendenza della presente gara.

- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte dei concorrenti.

- il termine, di cui all'art.11 comma 9 del D.lgs 163/2006 per la stipulazione del contratto, è di 150 giorni.

- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

- vige il divieto della clausola arbitrale.

- al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

**Art. 19 - privacy e accesso agli atti**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

**Art. 20 - comunicazioni**

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate al soggetto capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

**Art. 21 – responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Promozione del Territorio, dott. Massimo Nutini.

comune di
PRATO

**Art. 22 - forme di pubblicità**

In relazione al presente appalto è stato pubblicato avviso di preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/12/2014 (S 243- 428116 – 2014).

Si effettuano per il bando di gara le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a cui è stato trasmesso il 02/04/2015;

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- 2 Quotidiani a diffusione nazionale per estratto;

- 2 Quotidiani a diffusione locale per estratto;

- Profilo di committente del Comune di Prato: www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/

- Regione Toscana: sito web S.I.T.A.T.

**Art. 23 – ricorsi**

Avverso il presente disciplinare di gara e avverso al bando cui si riferisce è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni rispettivamente dalla data di pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato e dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prato, 02/04/2015

Il Dirigente dello Staff Area Tecnica
Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri
(Dott. Luca Poli)